

N. R.G. 244/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

SENTENZA N. 234/2019
Depositata il 20 MAR. 2019
R.G. n. 244/18
Cron. n. 839/19

La Corte, composta dai sigg. magistrati:
dott. Claudio Bisi Presidente
dott. Maura Mancini Consigliere
dott. Valeria Vaccari Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di II Grado iscritta al n. r.g. 244/2018 promossa da:

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Giuseppe Grezar n. 14 col patrocinio dell'avv. BELELLI FLAVIO ed elettivamente domiciliata in ANCONA Viale della Vittoria n. 1 presso il difensore avv. BELELLI FLAVIO

APPELLANTE

contro

, residente in

rappresentato e difeso per procura agli atti del fascicolo telematico dall'avv. MARRUCCI FEDERICO e dall'avv. NASEDDU MAURIZIO ed elettivamente domiciliato in LUCCA VIALE CARLO DEL PRETE N. 719 presso i difensori

INPS- ANCHE QUALE MANDATARIO DI S.C.C..I. SPA (C.F. 80078750587), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv. LUPOLI MARIA GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliato in BOLOGNA, via GRAMSCI N. 6-8 presso l'Avvocatura provinciale INPS

APPELLATI

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte appellante come da pag. 7-8 del ricorso in appello

Conclusioni di parte appellata INPS come da pag. 9 della memoria di costituzione in appello

Conclusioni di parte appellata come da pag. 20 della memoria di costituzione in appello

MOTIVI DELLA DECISIONE

pagina 1 di 3

Con ricorso avanti al Tribunale di Bologna chiedeva accertare l'inesistenza e/o nullità della notifica della cartella esattoriale n. 020200600712383190000 con conseguente declaratoria di non debenza della somma di € 12.967,17 in essa portata e dei relativi interessi, accertare la carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento n. 02020169000563177/000 in data 23/2/2016 e/o la mancata allegazione della cartella esattoriale predetta alla intimazione di pagamento con conseguente non debenza della somma, accertare l'intervenuta prescrizione del credito INPS con riferimento alla indicata cartella con declaratoria di non debenza della somma. Riferiva che aveva ricevuto l'intimazione di pagamento n. 02020169000563177/000 riferita alle somme di cui alla cartella n. 020200600712383190000 indicata come a lui notificata in data 25/10/2006, che non aveva viceversa mai ricevuto in notifica tale cartella, che l'intimazione di pagamento era affetta da carenza di motivazione e non recava allegata la cartella, che comunque era maturata la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale.

Nel contraddittorio con INPS ed Equitalia Centro S.p.a., che instavano per il rigetto della domanda, il giudice di prime cure, qualificata la domanda quale opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., dichiarava l'intervenuta prescrizione del credito in applicazione del principio di diritto di cui alla sentenza della Corte di Cassazione S.U. n. 23397 del 16.11.2016.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata ex lege a Equitalia Servizi di Riscossione Spa, censurando la decisione laddove aveva dichiarato la prescrizione del credito per ritenuta applicabilità del termine di prescrizione quinquennale laddove alla fattispecie doveva essere applicato il termine di prescrizione decennale.

Avverso la predetta sentenza proponeva altresì appello incidentale INPS assumendo a sua volta la applicabilità del termine decennale come statuito anche da talune sentenze della Corte di Cassazione successive alla sentenza 23397/16 e da parte della giurisprudenza di merito e tributaria ed istando comunque per la riforma del capo di sentenza che aveva condannato l'Istituto alla rifusione in solido delle spese del giudizio di primo grado senza tenere conto che l'attività di riscossione era riferibile al concessionario e che comunque l'incertezza interpretativa in essere avrebbe dovuto giustificare la compensazione delle spese.


Costituendosi in giudizio la parte appellata eccepiva l'inammissibilità per giuridica inesistenza della notifica dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in ragione della mancata apposizione della firma digitale con violazione dell'art. 125 c.p.c. ed art. 3-bis, comma 1, L. 53/94, per insussistenza della firma digitale sull'atto di appello notificato e nel merito la infondatezza dei motivi inerenti l'applicabilità della prescrizione decennale stante la oramai cristallizzata giurisprudenza in senso contrario a quanto sostenuto dalle controparti, la infondatezza del motivo di impugnazione incidentale INPS riferito alle spese atteso che già in epoca precedente alla emissione della sentenza della Cassazione a Sezione Unite vi era giurisprudenza di legittimità che reputava applicabile il termine di prescrizione quinquennale.

Eccepiva poi la inesistenza giuridica/nullità della notifica cartella esattoriale n° 0220060071238319000 per omessa produzione della c.d. lettera informativa di cui all'art. 60 b-bis D.P.R. n° 600/73 o art. 7, comma 6, D.P.R. n° 600/73.

Eccepiva ulteriormente la inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento n° 020200600071238319000 per mancata redazione della relata di notifica, la nullità/inesistenza della notifica per mancata identificazione del notificante e per carenza di motivazione stante la mancata allegazione della cartella.

Concludeva pertanto per la declaratoria di inammissibilità ovvero per la reiezione nel merito degli appelli.

Le parti erano quindi invitate ad interloquire dapprima in ordine ai principi fissati dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 28684 e 28741 del 2018 e inoltre in ordine alla firma telematica apposta all'atto di appello depositato ed all'atto di appello allegato alla notifica effettuata e segnatamente in ordine alla assenza di firma sul file telematico utilizzato.



Orbene dall'esame del ricorso in appello depositato in via telematica da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 28/3/2018, che ha dato origine all'odierno procedimento di secondo grado, emerge, sulla base dell'utilizzo del programma in dotazione a questo ufficio denominato "firma OK!", come l'atto risulti privo di sottoscrizione telematica. Analogo controllo operato sulla copia notificata in via telematica del ricorso ha esitato il medesimo risultato.

Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle note autorizzate in ordine alla firma telematica apposta sull'originale dell'atto e sulla copia notificata, ha affermato la corretta sottoscrizione dell'atto di appello senza nulla argomentare o dedurre sul punto e quanto alla firma dell'atto allegato alla notifica ha asserito non dovuta la firma essendo la sola notifica da sottoscrivere come del resto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17020 del 28/06/18.

Peraltro a contrario di quanto affermato, risulta carente la firma sull'atto di appello sicchè il ricorso depositato telematicamente è privo di firma digitale e come tale non sottoscritto dal difensore che ha proceduto al deposito.

Poiché la firma digitale - al pari della sottoscrizione dell'atto analogico (cd. cartaceo) ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ. (cfr. tra le altre Cass. n. 1275/2011) - costituisce requisito di validità dell'atto introduttivo del giudizio (anche di impugnazione), in quanto essa attiene alla formazione dello stesso e alla sua riconducibilità a chi lo ha formato (nella specie, necessariamente al difensore munito di procura) e la relativa carenza non è sanabile (Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, n. 14338) consegue l'inammissibilità dell'appello principale come proposto.

La declaratoria di inammissibilità deve poi essere estesa anche all'appello incidentale proposto da INPS. Ed invero la sentenza di primo grado risulta emessa e pubblicata il 3/10/2017, l'appello principale è stato depositato il 28/3/2018, la prima udienza è stata fissata al 6/12/2018 e poi differita all'11/12/2018 e l'INPS si è costituito con memoria contenente anche appello incidentale in data 22/11/2018. Ne consegue che l'appello incidentale INPS è stato proposto decorso oltre un anno dalla sentenza di primo grado e come tale risulta tardivo sicchè, in costanza della inammissibilità dell'appello principale, è sua volta inammissibile (Cassazione civile, sez. II, 22/08/2018, n. 20963, Cassazione civile, sez. III, 19/07/2018, n. 19188).

Tale statuizione risulta assorbente rispetto alle ulteriori deduzioni in fatto e diritto proposte dalle parti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono infine i presupposti per il raddoppio del c.d. contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/02 con riferimento all'appello principale e all'appello incidentale.

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

dichiara inammissibile l'appello principale proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione e l'appello incidentale proposto da INPS.


Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione e INPS alla rifusione delle spese del grado in favore di
che liquida in complessivi € 2000,00 oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettarie ed oltre IVA e CPA come per legge.

Dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio del c.d. contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/02 con riferimento all'appello incidentale.

Bologna, 7/3/2019


Il Consigliere est.

dott. Valeria Vaccari



Il Presidente

dott. Claudio Bisi



IL CANCELLIERE
Solferini Stefano



pagina 3 di 3

(minuta depositata il 14/3/2019)

Depositato in Cancelleria

21/03/2019

IL CANCELLIERE
Solferini Stefano

